

Codice A1618A

D.D. 2 settembre 2026, n. 644

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori in variante di movimento terra per riqualificazione e recupero ambientale area omissis con riformazione delle superfici boscate preesistenti, nel Comune di Vicoforte (CN), Località S.S. 28 Località Olle n. 50 (foglio. n. 17, mappali n. 325, 327, 328, 329, 333...**



**ATTO DD 644/A1618A/2026**

**DEL 02/09/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori in variante di movimento terra per riqualificazione e recupero ambientale area *omissis* con riformazione delle superfici boscate preesistenti, nel Comune di Vicoforte (CN), Località S.S. 28 Località Olle n. 50 (foglio. n. 17, mappali n. 325, 327, 328, 329, 333, 130, 73).

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 24/10/2025 (ns. prot. n. 00163030 del 27/10/2025), perveniva istanza di variante al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP del G.A.L. Mongioie, *omissis* qualità di Legale rappresentante rappresentante *omissis* tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per il progetto di riqualificazione e recupero ambientale area *omissis* con riformazione delle superfici boscate preesistenti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Vicoforte (CN), Località S.S. 28 Località Olle 50, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vicoforte, foglio n. 17, mappali n. 325, 327, 328, 329, 333, 130, 73 e interessante una superficie modificata/trasformata di 20.409 mq parzialmente boscata e con movimenti terra di 214.510 mc;

- tale progetto risulta essere stato autorizzato, per gli aspetti di competenza ai sensi della L.R. 45/1989, dall'autorizzazione n. 59307 del 11/12/2017, rilasciata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo e confluita nel provvedimento conclusivo n. 049/2018 del 03/07/2018 emesso dal SUAP del G.A.L. Mongioie, e dalla successiva autorizzazione in variante n. 39372 del 04/09/2019, rilasciata dal medesimo Settore Tecnico Regionale di Cuneo e confluita nel provvedimento conclusivo n. 115/2019 del 18/11/2019 emesso dal SUAP del G.A.L. Mongioie;

- in data 13/11/2025 (ns. prot. n. 00173384) è stata inviata al SUAP del G.A.L. Mongioie nota di richiesta chiarimenti circa la validità del precedente titolo autorizzativo e di comunicazione di motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza in quanto parzialmente priva della documentazione

obbligatoria ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018;

- in data 17/03/2026 (ns. prot. n. 00042084) il SUAP del G.A.L. Mongioie comunicava al richiedente ed al Settore la necessità di ripresentazione di nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, essendo scaduti i termini della precedente autorizzazione;

- in data 02/04/2026 (ns. prot. n. 00051562) il SUAP trasmetteva la nuova istanza per il completamento in variante al precedente titolo autorizzativo n. 59307 del 11/12/2017, comunicando altresì il riavvio dei termini per la conclusione del procedimento;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

> documentazione fotografica

> elaborati grafici

> relazione forestale

> relazione geologica

> relazione tecnica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00054274 del 08/04/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTE le integrazioni inviate dalla ditta per tramite del SUAP del G.A.L. Mongioie in data 18/06/2026 (ns. prot. 00092054) a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/05/2026 da funzionari dei Settori Tecnico Piemonte Sud e Tecnico Regionale – Cuneo, congiuntamente ai rappresentanti della ditta e dei progettisti delegati. Tali integrazioni hanno ridotto la superficie d'intervento (pari a 17.598 mq) e la volumetria coinvolta (solo riporto pari a 204.610 mc), in quanto è stata stralciata dal progetto la fascia boscata presente nella scarpata ad Est con acclività elevata in quanto zona d'impluvio;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 25/08/2026 (ns. prot. n. 00121648), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente ha già provveduto al versamento della cauzione pari a € 4.081,80 tramite polizza fideiussoria;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente ha già provveduto versamento del corrispettivo di rimboschimento pari a € 25.665,03;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del G.A.L. Mongioie, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

*determina*

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissis*, *omissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra in variante per riqualificazione e recupero ambientale area *omissis* con riformazione delle superfici boscate preesistenti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Vicoforte (CN), Località S.S. 28 Località Olle 50, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vicoforte, foglio n. 17, mappali n. 325, 327, 328, 329, 333, 130, 73 e interessante una superficie modificata/trasformata di 17.598 mq, tutti non boscati, e con movimenti terra di 204.610 mc;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 25/08/2026 (ns. prot. n. 00121648, Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D.1. viene stralciata dalla presente autorizzazione la fascia boscata presente nella scarpata ad Est con acclività elevata in quanto zona d'impiuvio, come riportato sia nella relazione integrativa del 18/06/2026 (ns. prot. 00092054) sia nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Allegato A);

D.2. Le superfici di scopertura dovranno essere oggetto di inerbimento e l'area dovrà essere oggetto di recupero finale ambientale a bosco di castagno come da documentazione progettuale agli atti.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed

altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato e alla precedente autorizzazione ed entro i termini di validità.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del G.A.L. Mongioie per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, il proponente ha già provveduto al versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento;

I. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo